

REGOLAMENTO
CONTRIBUTO PER TASSA ISCRIZIONE UNIVERSITARIA
ANNO ACCADEMICO 2024 - 2025

Art. 1) E' previsto uno stanziamento e un contributo pro-capite per studente per il costo della tassa di iscrizione universitaria per l'anno accademico 2024/2025, a favore del dipendente o di uno o più figli del dipendente, al quale è applicato il CCNL per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori.

Non sono ammessi a partecipare i dipendenti delle società con qualifica di **dirigente**.

Art. 2) Costituiscono preliminari requisiti per la presentazione della domanda di contributo le seguenti condizioni:

- a) *il dipendente deve essere in forza alla Società, con contratto a tempo indeterminato, anche in prova, nel periodo 1° settembre/30 novembre 2024, anche per parte del periodo;*
- b) *il dipendente deve avere un reddito non superiore a € 45.000,00 (quarantacinquemila), attestato sulla base del valore ISEE 2024;*
- c) *la società deve risultare in regola con il versamento della contribuzione dovuta all'Ente.*

Art. 3) Il contributo richiesto deve riguardare esclusivamente il costo della tassa di iscrizione universitaria per l'anno accademico 2024/2025.

Art. 4) Per il contributo della tassa universitaria, è stabilito uno stanziamento complessivo di € 60.000 (sessantamila).

Art. 5) Il contributo pro-capite per studente è corrisposto fino a € 300 (trecento), ad un numero massimo di 200 studenti iscritti a una Facoltà universitaria per il conseguimento di un diploma di laurea triennale o magistrale.

Art. 6) Qualora il numero delle domande pervenute secondo quanto previsto dall'art. 2 ecceda il numero massimo di studenti di cui all'art. 4, l'Ente provvederà a individuare i beneficiari del contributo secondo una graduatoria determinata dal valore progressivamente crescente dell'ISEE 2024.

Art. 7) L'allegato modulo di domanda, sottoscritto anche dal/la figlio/a maggiorenne, completo della richiesta documentazione,

deve essere spedito dal dipendente – a pena di decadenza –

entro il 29 novembre 2024

all'indirizzo PEC ebinat@pec.ebinat.org o raccomandata A/R indirizzata a EBiNAT – Segreteria contributo tassa universitaria – **Viale Parioli n. 10 00197** Roma, oppure attraverso posta certificata da inviare a: ebinat@pec.ebinat.org.

Si raccomanda che l'invio della documentazione sia completo e leggibile.

Art. 8) L'esame delle domande pervenute, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 7), è di competenza della Commissione paritetica appositamente costituita nell'ambito del Consiglio direttivo di EBiNAT e composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da quattro Consiglieri, di cui due di parte datoriale e due di parte sindacale.

Art. 9) La Commissione redige e sottoscrive specifico verbale in ordine all'esito dei lavori, con allegato l'elenco provvisorio delle domande ammesse al contributo, dandone comunicazione, a cura del Presidente, al Consiglio Direttivo, convocato per la conseguente deliberazione approvativa.

Art. 10) L'elenco provvisorio delle domande ammesse a contributo sarà pubblicato sul sito web dell'Ente

a partire dall' 8 gennaio 2025

Art. 11) Eventuali ricorsi dovranno essere inviati all'Ente, con le modalità di invio di cui all'art. 7,

entro il 15 gennaio 2025

e saranno esaminati dalla Commissione paritetica di cui all'art. 8, con decisione inappellabile.

La Commissione paritetica redige e sottoscrive specifico verbale in ordine all'esame dei ricorsi, con allegato l'elenco definitivo delle domande ammesse al contributo, dandone comunicazione, a cura del Presidente, al Consiglio Direttivo, convocato per la conseguente deliberazione approvativa.

Art. 12) L'elenco definitivo delle domande ammesse al contributo, sarà pubblicato sul sito web dell'Ente

a partire dal 20 gennaio 2025

L'erogazione del contributo avverrà entro **il mese di febbraio 2025.**

Art. 13) Qualora, da parte aziendale ovvero da parte di altro Ente o da altri Istituzioni, Enti locali, ecc., sia stato erogato al richiedente un contributo per lo stesso titolo del presente bando, EBiNAT dichiara di non assumere alcuna responsabilità ai fini del trattamento fiscale dell'erogazione di propria competenza.

* * *